Senato della Repubblica Il Segretario Generale

Roma, 1 1 610. 2016 Prot. n. 230/0c

Signora Segretario Generale,

per incarico del Presidente del Senato della Repubblica italiana, mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM 2010 132 definitivo). Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

MULLI

All.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis n. 10

RISOLUZIONE DELLA 14° COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore PEDICA)

approvata nella seduta del 8 giugno 2010

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI CONTI ECONOMICI AMBIENTALI EUROPEI (COM(2010) 132 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il ___ aprile 2010

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2010) 132 def.,

considerato che esso prevede l'introduzione di un quadro comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, in cui le problematiche ambientali siano integrate con quelle economiche, al fine migliorare le informazioni rese ai responsabili politici quale base per le loro decisioni;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, per ottenere informazioni statistiche organiche e comparabili è necessario provvedere a un'armonizzazione al livello di Unione europea;

rilevato che la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a indicare i dati da fornire, in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati, lasciando agli Stati membri la definizione dei meccanismi di rilevazione dei dati;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

con specifico riferimento agli oneri a carico delle imprese, sebbene non sia prevista la rilevazione di nuovi dati statistici, la necessità di riorganizzarne le indagini, in ottemperanza alla proposta di regolamento, non sembra, in astratto, essere insuscettibile di determinare oneri aggiuntivi;

suscita inoltre perplessità la circostanza che si ipotizzi, all'articolo 9 della proposta di regolamento, una delega a tempo indeterminato, laddove l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare "esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere", pur rimanendo ferma la possibilità, da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, di revocare (articolo 10) o di impedire l'entrata in vigore dell'atto delegato interessato (articolo 11).